



Il Tribunale per le persone, i minorenni, le famiglie

Firenze - 16.05.2023

© Studio legale Ruo Piazzoni
Via B. Ammannati, 3 - 00197 - Roma
www.ruopiazzoni.com

1



PARTE I

**UNA RIFORMA NECESSARIA:
I DIFETTI DEL SISTEMA E LA SUA INEMENDABILITA'
IN VIA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA**

© Studio legale Ruo Piazzoni
Via B. Ammannati, 3 - 00197 Roma
www.ruopiazzoni.com

2



RUO PIAZZONI

Disfunzioni del sistema e Corte EDU

Condanna all'Italia in incremento progressivo nell'ambito delle violazioni dell'art. 8 della Convenzione di Roma. Riguardano procedimenti minorili di tutte le aree del cd. pregiudizio e cioè dell'esercizio disfunzionale della responsabilità genitoriale tale da arrecare pregiudizio o grave pregiudizio al figlio minore.

Mancata tutela della relazione genitore/figlio, rapporto con gli ascendenti, affidamento, adottabilità, sottrazione internazionale, tutela del minore fragile (art. 25 R.D. 1404/1934)



RUO PIAZZONI

I problemi strutturali

- 1) la pluralità di riti che impediscono la riunione dei procedimenti anche quando pendono dinanzi allo stesso giudice (che spesso ho denominato "polverizzazione" dei riti, tanti sono: contenuti nella normativa speciale, nel codice di rito e anche nel codice sostanziale: basti pensare che nell'art. 250 ne sono contenuti due, difformi: IV comma -procedimento per l'autorizzazione al secondo riconoscimento- e ultimo comma -autorizzazione dell'infrasedicenne al riconoscimento del figlio);
- 2) la frammentazione delle competenze tra giudici diversi, diversamente composti (tribunale ordinario in composizione collegiale o monocratica -Giudice Tutelare- e Tribunale per i minorenni del cui collegio fanno anche parte esperti);
- 3) le "prassi distorsive" che si verificano davanti al giudice specializzato minorile, con violazione dei diritti di difesa di tutte le parti compresa la persona di età minore.



IL NUOVO GIUDICE UNICO

TPMF

16.05.2023

© Studio legale Ruo Piazzoni
Via B. Ammannati, 3 – 00197 Roma
www.ruopiazzoni.com



TRIBUNALE PER LE PERSONE, I MINORENNI E LE FAMIGLIE

La Riforma sostituisce all'attuale pluralità di giudici (Tribunale per i minorenni, tribunale ordinario in composizione collegiale e tribunale ordinario in composizione monocratica –Giudice Tutelare) un unico giudice.

TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE

La legge delega lo delinea nel comma 24 dell'art. 1 della l. 206/2021.

Norma di riferimento: art. 30 d.lgs. 149/2022 che modifica il il Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 di disciplina dell'ordinamento giudiziario; viene inserito il nuovo art. 49, che ne prevede l'istituzione e l'articolazione: «Art. 49 (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) .

Entrerà in vigore due anni dopo la pubblicazione del d.lgs. Nella GU e quindi il 10 ottobre 2024.

Avv. Maria Giovanna Ruo,
Tutti i diritti riservati.

6



Struttura del TPMF

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si articolerà:

- In una sezione distrettuali e
- in una o più sezioni circondariali.

Le sezioni distrettuali:

- saranno costituite in ogni sede di Corte di appello o sede distaccata di Corte di Appello;
- decidono in composizione collegiale, nei casi previsti dalla legge integrata da due esperti (adottabilità e adozione)

Le sezioni circondariali:

- saranno costituite in ogni sede di tribunale ordinario collocate nel distretto di corte d'appello e di sezione distaccata di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; avrà giurisdizione su tutto il territorio del circondario
- decidono in composizione monocratica

I magistrati assegnati esercitano le relative funzioni in via esclusiva, non sono soggetti al limite dell'assegnazione decennale nella funzione.

E' organo giurisdizionale autonomo, con un presidente che lo dirige e con più giudici, che debbono essere dotati di specifiche competenze, secondo il disposto del nuovo articolo 50 inserito sempre nella normativa che disciplina l'ordinamento giudiziario e che ne prevede la composizione.

Nei "grandi" tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie (possiamo considerare tali quelli ai quali saranno addetti più di dieci giudici) possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.



SPECIALIZZAZIONE

La specializzazione del TPMF è assicurata dalla previsione in base alla quale i giudici che ne fanno parte esercitano le relative funzioni in via esclusiva: per non disperdere risorse preziose specializzate è anche previsto che a tali giudici non si applichi il limite di permanenza decennale nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150). Inoltre l'art. 58 riformato prevede che «Alla presidenza e alla composizione della sezione sono destinati, consentendole le esigenze di servizio, magistrati che già esercitano o hanno esercitato funzioni nelle materie ad essa attribuite».



SPECIALIZZAZIONE

E' prevista una mobilità interna all'ufficio sia verticale, sia orizzontale: i giudici possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri cd. tabellari: conseguentemente un magistrato può essere assegnato a più sezioni e, ad ogni sezione, sono destinati giudici sufficienti per rispondere alle esigenze di servizio. Tale mobilità risponde a risponde all'esigenza di una risposta di giustizia comunque celere e specializzata in una materia così altamente specialistica in quei distretti in cui non vi siano molti giudici per ogni circondario. La possibilità che i giudici del TPMF possano essere adibiti tabellarmente alle funzioni sia nella sezione distrettuale sia in più sezioni circondariali assicura tale necessità.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, di cui si dirà infra.



REGIME DI APPLICAZIONE DEI MAGISTRATI

I giudici delle sezioni circondariali possono essere applicati alla sezione distrettuale o ad altre sezioni circondariali, e i giudici della sezione distrettuale possono essere applicati alle sezioni circondariali, anche per singoli procedimenti, individuati

In caso di applicazione, le udienze possono svolgersi con modalità di scambio di note di trattazione scritta, di collegamento da remoto o con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio.



Funzioni, attribuzioni, composizione del TPMF

Le funzioni e le attribuzioni del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono disciplinati nell'art. 50.1 del decreto Ordinamento giudiziario che prevede che in materia civile eserci la giurisdizione in primo e secondo grado nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori.

Tale giurisdizione è esercitata in I e II grado perché, dopo che le norme saranno entrate in vigore, l'appello dei provvedimenti provvisori e definitivi emessi dalla sezione circondariale sarà di competenza della sezione distrettuale. Esercita inoltre le funzioni di giudice tutelare.

In materia penale minorile e nella materia della sorveglianza esercita invece la giurisdizione in primo grado, rimanendo l'appello di competenza della Corte di appello. La norma fa riferimento anche alle altre funzioni deferite: il riferimento è ad es. quello ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 25 del R.D. 1404/1934; ai minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47; alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale e sua legge di ratifica e attuazione (Convenzione dell'Aja 15 ottobre 1990 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64)

Non rientrano invece nella competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i procedimenti aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale.



Composizione del TPMF

Monocratica per quel che riguarda la sezione circondariale: il che è ritenuto criticità da chi ritiene che un giudice singolo non possa assumere decisioni a volte molto intrusive come l'allontanamento del minore: tuttavia vi sono già fattispecie di significativo rilievo in cui un giudice monocratico assume provvedimenti di significativa intrusività. Ad es. l'autorizzazione del giudice tutelare alla minorenni (che potrebbe anche avere 13 anni o meno) all'interruzione volontaria della gravidanza; la decisione sempre monocratica del giudice tutelare alla nomina di un amministratore di sostegno al minore con problematiche neuro-psichiatriche; o anche i provvedimenti monocratici del presidente assunti prima in separazione e divorzio che potevano anche riguardare limitazioni della responsabilità genitoriale. tribunale per le persone,

La sezione distrettuale giudica, in materia civile, in composizione collegiale:

- con il numero di tre componenti: togati il collegio che giudicherà dell'appello.
- nei procedimenti previsti dai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184 e nelle altre materie attribuite alla sua competenza, la sezione distrettuale giudica in composizione collegiale con collegio composto da due magistrati e due giudici onorari esperti.

Anche in materia penale il TPMF giudicherà con un collegio così composto ma nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sarà invece composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.



Ripartizione affari

La sezione circondariale tratterà:

- i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, quinto comma, 251, 317 -bis , secondo comma, 330, 332, 333, 334, 335, 371, secondo comma, e 403 del codice civile, dai titoli I e I -bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- nonché tutti i procedimenti civili riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze e i minori, unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo, e i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

La competenza della sezione distrettuale è residuale:

- tratterà inoltre, nella materia civile, i procedimenti di primo grado attribuiti alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie diversi da quelli indicati al primo comma, nonché i giudizi di reclamo e di impugnazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla sezione circondariale.
- Sono inoltre trattati presso la sezione distrettuale tutti i procedimenti attribuiti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella materia penale e nelle altre materie previste dalla legge.

La ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e la sezione circondariale o tra diverse sezioni circondariali dello stesso tribunale non dà luogo a questioni di competenza.

Avv. Maria Giovanna Ruo,
Tutti i diritti riservati.

13

13



Ufficio del Pubblico Ministero

Art. 70 ter dell'ordinamento giudiziario prevede l'istituzione dell'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: ufficio autonomo, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Al procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie spetta:

- di promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello (gli sono trasmessi rapporti, referti, denunce, querele, istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18.
- Gli sono attribuiti, nelle materie di competenza del TPMF, tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il tribunale.

Da ricordare i particolari poteri di indagine attribuiti al Pubblico Ministero dall'art. 473-bis.3 e le particolari norme che disciplinano il suo ricorso introduttivo in sede civile disciplinato dall'art. 473-bis.13. (

Inoltre il PM avrà anche funzioni di raccordo tra il tribunale penale e il TPMF.

Avv. Maria Giovanna Ruo,
Tutti i diritti riservati.

14

14



Ufficio del processo

Viene istituito l'Ufficio del processo presso il TPMF, con articolazioni distrettuali e circondariali.

Disciplinato da Capo III del d.lgs. 10.10.2022

Ne fanno parte:

- Personale di cancelleria;
- Coloro che svolgono il tirocinio formativo o formazione professionale
- I giudici onorari di pace
- Gli esperti (giudici onorari) del TM chiamati giudici onorari esperti



Giudici onorari esperti

Ai giudici onorari esperti non possono essere delegati ascolto del minore, assunzione testimonianze, altri atti riservati al giudice; possono essere delegati solo specifici adempimenti.

svolgono funzioni di conciliazione, di mediazione familiare e di informazione sulla stessa, di ausilio del magistrato all'ascolto del minore.



LE CRITICHE AL SISTEMA RIFORMATO

16.05.2023

© Studio legale Ruo Piazzoni
Via B. Ammannati, 3 – 00197 Roma
www.ruopiazzoni.com



Critiche alla monocraticità

Critiche (cfr. AIMMF appello alla responsabilità) si sono levate per la monocraticità in I grado. Si sostiene che non garantirebbe.

MA

- Le decisioni *de potestate* sono assunte durante i procedimenti di separazione e divorzio con provvedimenti provvisori dal giudice monocratico: si tratta è vero di provvedimenti provvisori ma non tutti reclamabili e comunque destinati a durare per anni fino a decisione definitiva.
- Il Giudice Tutelare decide questioni di enorme «delicatezza» ed è monocratico: IVG delle minorenni, nomina ADS con limitazione libertà personali anche per i minorenni
- Situazioni di pregiudizio di particolare rilevanza possono essere più correttamente decise come adottabilità
- La collegialità è spesso un «freno a mano» per le decisioni

Avv. Maria Giovanna Ruo,
Tutti i diritti riservati.

43



Il tema dei saperi diversi

L'apporto degli esperti viene conservato nell'ufficio del processo.

Possono essere delegati singoli compiti come anche quello di assistere il giudice togato nell'ascolto del minore (ma non di ascoltarlo al suo posto)



Concludendo

Gli aspetti della Riforma criticati riguardano aspetti o già sperimentati o che, in via operativa e interpretativa, possono trovare opportune soluzioni o che hanno perso rilevanza e che, nell'equo temperamento degli interessi in gioco, per dirla con la Corte EDU, non possono pregiudicarla nella sua ottima ragionevolezza e funzionalità a *the best interest of the child* e a quello degli altri soggetti vulnerabili.



La Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa

Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in relazione alle molte condanne del nostro Paese ai sensi dell'art. 8 CEDU, nel *meeting* in data 8-9 marzo 2022 pur manifestando soddisfazione per la Riforma, ha contestualmente affermato che debbono essere modificate le prassi dei Tribunali minorili e dei Servizi sociali.

<https://www.cammino.org/il-comitato-dei-ministri-del-consiglio-deuropa-allitalia-procedimenti-minorili-bene-la-riforma-del-processo-civile-ma-non-basta-occorre-modificare-le-prassi-dei-tribunali-per-i-minorenn/>



INTANTO, PER LA VOSTRA ATTENZIONE
E CORTESIA:

grazie